



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 357 del 29-11-2019	Oggetto: REVOCA DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE C.A.S. AL RICHIEDENTE B.P.
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- il Comune di Norcia è stato interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016;
- tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative e lo sgombero dalle stesse nell'intero territorio comunale;
- a seguito di tale evento è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*" con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.10.2016, recante "*Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 10.02.2017 recante "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017*" con la quale e' stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori centottanta giorni;
- la delibera del Consiglio dei Ministri n. 71 del 22.02.2018 con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato di 180 giorni;

RICHIAMATI:

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella Legge n. 229 del 15 dicembre 2016;
- il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni nella Legge n. 45 dell'11 aprile 2017;
- l'art. 16 *sexies* della Legge 123 del 3 agosto 2017 di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 28 febbraio 2018 e che prevedeva un ulteriore eventuale proroga con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri per un massimo centoottanta giorni;
- l'art 4bis della legge n.89 del 24 luglio 2018, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018;
- la legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), art. 1 comma 988, con la quale lo stato di emergenza sisma 2016 e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2019;

RICHIAMATE ALTRESI':

- l'O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016 la quale, all'articolo 3, ha previsto l'assegnazione, ai nuclei familiari richiedenti, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, di un contributo per l'autonoma sistemazione (alternativo ad altre forme di assistenza);
- l'O.C.D.P.C. n. 408 del 15 novembre 2016 la quale ha previsto un aumento dell'importo del contributo per l'autonoma sistemazione per i soggetti aventi diritto;

PRESO ATTO CHE:

- le ordinanze menzionate prevedono, quale presupposto di diritto per la legittimazione attiva alla presentazione di istanza per l'assegnazione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.), la circostanza che l'abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa;
- coerentemente con quanto disposto dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016 e n. 408/2016 la popolazione di Norcia interessata ha inoltrato le domande di richiesta di contributo di autonoma sistemazione presso il Centro operativo comunale di Norcia;
- in base a quanto stabilito dalle ordinanze menzionate ai comuni interessati è demandata l'istruttoria e la gestione delle attività correlate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione;
- il contributo non spetta ai soggetti che usufruiscono di altra assistenza, quale ad esempio l'accoglienza in albergo o in altre strutture a carico del sistema di emergenza;
- il Comune di Norcia ha provveduto ad accogliere le richieste di contributo di autonoma sistemazione presentate da parte degli istanti, redatte su moduli predisposti dalla Protezione Civile, contenenti autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ha provveduto a calcolare le quote di contributo dovute come previsto dalle ordinanze sopramenzionate;
- l'erogazione dei contributi economici in questione è prevista sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

TENUTO CONTO CHE:

- la liquidazione del contributo di autonoma sistemazione è stata disposta, stante lo stato di necessità autodichiarato nella domanda presentata, fatta salva ogni valutazione all'esito

dell'istruttoria, in base ad una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti prescritti per legge;

- l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e l'effettivo possesso dei requisiti;

- tale attività di verifica è stata altresì sollecitata dalla Circolare Dipartimento Protezione civile del 9 settembre 2016 che prevede che "I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni tese ad erogare i contributi" e che tali controlli sono "da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola. Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l'erogazione del contributo e ad agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente";

VISTA la domanda C.A.S. presentata da B.P. per il suo nucleo familiare, acquisita al prot. com.le n. 20244 del 01/12/2016;

CONSIDERATO che, sulla base dello stato di necessità autodichiarato nella domanda presentata, fatta salva ogni valutazione all'esito dell'istruttoria, questo ufficio ha provveduto a disporre la liquidazione del contributo di autonoma sistemazione con le Determinazioni dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura:

- n. 52 del 14.03.2017 (Liquidazione del contributo di autonoma sistemazione a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016, del 26 e 30 ottobre 2016. Ottavo elenco);
- n. 103 del 08.05.2017 (Liquidazione del contributo di autonoma sistemazione a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016, del 26 e 30 ottobre 2016. Quattordicesimo elenco);
- n. 175 del 27.10.2017 (Liquidazione del contributo di autonoma sistemazione a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016, del 26 e 30 ottobre 2016. Venticinquesimo elenco);
- n. 206 del 01.12.2017 (Liquidazione del contributo di autonoma sistemazione a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016, del 26 e 30 ottobre 2016. Ventiseiesimo elenco);
- n. 6 del 08.01.2018 (Liquidazione del contributo di autonoma sistemazione a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016, del 26 e 30 ottobre 2016. Ventottesimo elenco);

per un importo totale erogato di euro 8.378,72;

PRESO ATTO CHE per il richiedente C.A.S. di cui trattasi, all'esito dell'attività istruttoria posta in essere per la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento del C.A.S. è stata acclarata l'assenza del requisito della dimora principale, abituale e continuativa nel comune di Norcia alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 696 dell'11/01/2019, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, alla luce delle risultanze istruttorie, si comunicava all'interessato che in carenza del requisito della dimora principale, abituale e continuativa alla data del sisma nel comune di Norcia, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione;

CONSIDERATO altresì che B.P. alla data del 31/01/2019 risulta aver restituito al Comune di Norcia l'intero importo richiesto pari ad € 8.378,72;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 25/09/2019 che acquisisce la nota PEC della Guardia di Finanza n. 19387 del 19/09/2019, con la quale si stabilisce che, oltre al contributo indebitamente percepito, i beneficiari irregolari del C.A.S. dovranno corrispondere gli interessi legali il cui conteggio è demandato al Comune;

CONSIDERATO che gli interessi legali vengono calcolati in base al tasso vigente negli anni di riferimento compresi tra l'erogazione del contributo e la restituzione dello stesso e che, nel caso dell'importo indebitamente percepito e restituito da B.P., alla data del 31/01/2019, risultano complessivamente pari ad € 34,87;

RITENUTO pertanto necessario adottare formale atto di revoca dell'erogazione del contributo, dando atto che le motivazioni sono state già comunicate direttamente all'interessato mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, con nota prot. n. 2681 dell'11/02/2019;

VISTI:

- la Legge 241/90;
- il D.P.R. n.445/2000 ed in particolare l'art 75 che prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 22/05/2019 con il quale vengono attribuite alla Responsabile dell'area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.LL.;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse di cui in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di revocare l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) al richiedente identificato con il numero di protocollo della relativa istanza n. 20244 del 01/12/2016, in assenza del possesso del requisito della dimora principale, abituale e continuativa nel comune di Norcia alla data degli eventi sismici 2016;
3. di disporre, in esecuzione della Deliberazione di G.M. n. 161/2019, il pagamento degli interessi legali da parte di B.P. sull'importo indebitamente percepito di € 8.378,72 come contributo di autonoma sistemazione e già restituito;
4. che gli interessi legali, calcolati in base al tasso vigente negli anni di riferimento compresi tra l'erogazione del contributo (emissione dei singoli mandati di pagamento) e la restituzione dello stesso, alla data del 31/01/2019, risultano complessivamente pari ad € 34,87;
5. di dare atto che il pagamento di € 34,87 dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario intestato a:

COMUNE DI NORCIA

IBAN: IT68U0887138580014000110569

CAUSALE: INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE C.A.S.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA

6. di intimare e diffidare, l'istante di cui al punto 3, di procedere alla restituzione entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, in favore del Comune di Norcia, degli interessi legali di cui al punto 5, preavvisando che, in caso di mancata restituzione, si procederà al recupero forzoso della somma;
7. di dare atto, altresì, che gli interessi legali verranno introitati nelle casse dell'Ente al cap 420/1;
8. di dare atto altresì che il requisito della principale, abituale e continuativa dimora nel

Comune di Norcia alla data degli eventi sismici 2016 è alla base anche dell'assegnazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E), pertanto il presente atto vale come diniego anche nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza per l'assegnazione S.A.E.;

9. di rappresentare che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dal ricevimento, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n.104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

La presente determinazione verrà notificata alla diretta interessata, pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Norcia e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Daniela Camelia

Oggetto : REVOCA DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE C.A.S. AL RICHIEDENTE B.P.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 18-12-2019 al 02-01-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia